

Informativa sulle regolamentazioni (CE) n. 842/2006 e 1005/2009

(Gazzetta ufficiale 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra)

La regolamentazione (Ce) 842/2006, sostituisce la Dpr 15 Febbraio 2006 n. 147 e fa riferimento alle modalità specifiche per il controllo ed il recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra contenuti in apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria, pompe di calore e sistemi di estinzione. Di fatto la nuova regolamentazione modifica le tempistiche relative ai controlli preventivi sulle perdite di gas, introduce il concetto di "Etichettatura" obbligatoria degli impianti contenenti sostanze lesive a cui la normativa fa riferimento e stabilisce che solamente il personale certificato potrà eseguire i controlli. La regolamentazione (Ce) 1005/2009 fa riferimento alle sostanze potenzialmente lesive per lo strato d'ozono stratosferico ed è valevole fino al 31/12/2014, data in cui cesserà obbligatoriamente l'utilizzo di tali sostanze.

Entrambe le regolamentazioni fanno riferimento a tutti i gas refrigeranti altamente nocivi per l'ambiente classificati come HCFC e CFC. I gas più diffusi ed utilizzati nei sistemi di climatizzazione e refrigeratori d'acqua sono R22 ed R407, a seguire R134, R32, R125, R143a, R404A, R410A e R507.

Finalità e campo di applicazione

- 1. Il presente regolamento disciplina le norme tecniche e le modalità per la prevenzione, la riduzione e il recupero delle emissioni delle sostanze controllate da taluni impianti e apparecchiature che le contengono.
- **2.** Il presente regolamento si applica agli impianti e apparecchiature di condizionamento d'aria, pompe di calore e sistemi di estinzione che contengono nel circuito frigorifero le sostanze controllate.

Controlli preventivi

- 1. Le apparecchiature e gli impianti di refrigerazione, di condizionamento d'aria, pompe di calore ed impianti di estinzione contenenti sostanze controllate in quantità superiore ai 3 kg, devono essere sottoposte a controllo della presenza di fughe nel circuito di refrigerazione, con la frequenza indicata e da registrarsi nell'apposito libretto di impianto. Gli impianti e le apparecchiature suddette devono essere sottoposti a controllo con le seguenti cadenze:
- a) annuale: per impianti e apparecchiature contenenti sostanze controllate tra i 3 e i 30kg;
- b) semestrale: per impianti e apparecchiature contenenti sostanze controllate tra i 30 e i 300 kg.
- b) trimestrale: per impianti e apparecchiature contenenti sostanze controllate superiori ai 300 kg.
- **2.** Quando nel corso di un'ispezione venga individuato un indizio di fuga, si dovrà procedere alla ricerca della fuga con un apparecchio cerca fughe di sensibilità superiore a 5 g/anno. La ricerca sul lato di alta pressione deve essere eseguita con l'impianto funzionante mentre quella sul lato di bassa pressione deve essere eseguita con l'impianto spento.
- **3.** Qualora si rilevi una perdita che richieda una ricarica superiore al 10 per cento del contenuto totale del circuito frigorifero, l'impianto o l'apparecchiatura deve essere riparata entro e non oltre trenta giorni dalla verifica e può essere messo in funzione solo dopo che la perdita sia stata riparata.
- **4.** A perdita riparata, è previsto un ulteriore intervento di controllo da eseguirsi obbligatoriamente entro e non oltre i giorni 30 dall'avvenuta riparazione.
- 5. I risultati dei controlli devono essere registrati nel libretto di impianto di cui all'articolo 3, comma 2

Etichettatura impianti

1. Per le apparecchiature e gli impianti di refrigerazione contenenti gas fluorurati ad effetto serra è prevista l'installazione di una targhetta con particolari caratteristiche riportante la tipologia e la quantità di gas contenuto, come da regolamentazione 842/2006. E' indispensabile inoltre matricolare l'impianto con chiari collegamenti alla documentazione dedicata (libretto/registro impianto).

Il proprietario dell'apparecchiatura è di fatto il Responsabile del Libretto d'Impianto e delle operazioni di controllo da eseguirsi sugli impianti sopra menzionati ed è tenuto in caso di controlli da parte degli enti preposti ad esibire la documentazione richiesta. Il gestore dell'apparecchiatura, in possesso di tutti i requisiti professionali previsti nell'art. 4 del Decreto Legislativo 28 Agosto 1997, n. 281, (certificazione aziendale e patente da frigorista) è il Responsabile dell'esecuzione e della certificazione dei controlli riportati sul Libretto d'Impianto. E' indispensabile prestare particolare attenzione al pieno rispetto delle Normative Vigenti che per ottemperare alle direttive CEE che imporranno controlli al pari degli impianti di riscaldamento. Le sanzioni previste in caso di mancato adempimento interessano i possessori degli impianti, le aziende appaltatrici dei servizi e quelle preposte ai controlli.